

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Comune di Cremona e Fondazione Casa Stradivari ETS

PREMESSO CHE

- Il Comune di Cremona, nell'ambito delle azioni di promozione della città, sta sostenendo la propria presenza in diversi contesti nazionali e internazionali di particolare prestigio, tra cui l'Esposizione Universale "Expo 2025 Osaka", in collaborazione con Regione Lombardia, nell'ambito dei quali è spesso richiesta la realizzazione di lezioni-concerto o di brevi esibizioni volte a supportare e rendere efficace la narrazione della identità musicale e liutaria di Cremona.
- Fondazione Casa Stradivari E.T.S. prevede tra i propri scopi statutari la realizzazione di attività formative e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della pratica musicale e della liuteria, di iniziative volte a promuovere giovani talenti e richiamare il pubblico giovanile, nonché la possibilità di stipulare ogni opportuno atto o contratto o convenzione con enti pubblici e privati.
- Tra il Comune di Cremona e la Fondazione Casa Stradivari è già attivo un accordo finalizzato alla collaborazione in ambito formativo e di valorizzazione delle competenze legate alla tradizione liutaria e musicale.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Cremona intende avvalersi della collaborazione della Fondazione per la realizzazione di iniziative di comunicazione, promozione e divulgazione della realtà cremonese, anche attraverso esibizioni e attività pubbliche, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della Fondazione e in continuità con gli obiettivi condivisi nell'ambito dell'accordo formativo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Parti del presente accordo

1. Il presente accordo è stipulato tra:

- **Comune di Cremona**, con sede legale in Piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona (CF e P.IVA 00297960197), rappresentato dalla dirigente del Settore Cultura e Turismo Maria Chiara Bondioni, di seguito denominato "Comune";
- **Fondazione Casa Stradivari ETS**, con sede in, rappresentata da, di seguito denominata "Fondazione".

Le Parti condividono i seguenti obiettivi e concordano quanto segue:

Art. 2 – Impegni della Fondazione

3.1 – Missione a Roma (borsa turistica World Tourism Event)

La Fondazione si impegna a:

- organizzare un’audizione dello strumento Stradivari “The Angel” – ex Madrileno del 1720, offerto dalla Fondazione sotto la propria responsabilità, con copertura assicurativa a proprio carico, in occasione dell’inaugurazione dell’evento nella giornata del 25 settembre 2025.

3.2 – Missione a Osaka

La Fondazione si impegna a:

- organizzare un’audizione giornaliera dal 6 al 12 ottobre 2025 dello strumento Stradivari “The Angel” – ex Madrileno del 1720, con responsabilità e copertura assicurativa a proprio carico;
- eventuale organizzazione di esibizioni dello strumento Stradivari “The Angel” – ex Madrileno del 1720, con responsabilità e copertura assicurativa a proprio carico presso le istituzioni italiane a Osaka (Consolato, Ambasciata,...)
- curare, in collaborazione con i propri partner, l’organizzazione della trasferta dello strumento e del musicista incaricato;
- provvedere agli adempimenti amministrativi, autorizzativi e burocratici necessari, inclusi SIAE, ENPALS, e ogni altra autorizzazione richiesta per la realizzazione della trasferta e delle performance musicali;
- organizzare eventuali sopralluoghi per verificare la conformità e adeguatezza delle location individuate per le esibizioni, sotto la propria responsabilità.

Art. 3 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a trasferire alla Fondazione Casa Stradivari ETS la somma necessaria per la realizzazione delle azioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 quantificata in euro 13.000,00.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali. Si impegnano pertanto al rispetto della normativa vigente, secondo le rispettive competenze e responsabilità, per tutte le informazioni acquisite e scambiate nell’ambito dell’attuazione del presente accordo.

Art. 6 – Spese contrattuali

Eventuali spese contrattuali, nonché imposta di bollo e di registro, sono a carico della Fondazione. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per le Parti dalla data della sottoscrizione e per tutta la sua durata. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, li _____

Per il Comune di Cremona

La dirigente del Settore Cultura e Turismo

Per la Fondazione Casa Stradivari ETS

Il Legale Rappresentante

Maria Chiara Bondioni
